



**AMAM SPA**  
AZIENDA MERIDIONALE  
ACQUE MESSINA

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA – CONTRATTO A MISURA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – PROCEDURA TELEMATICA DI GARA**

**OGGETTO: LAVORI DI RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA DELL'ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO – COMUNE DI MESSINA (ME) [641PA]**

**CUP: F46H18000480006 - CIG: 8397023297- NUMERO GARA: 7844643**

## 1. PREMESSA

Il presente documento disciplina la gara relativamente ai "LAVORI di RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA DELL'ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO".

In ragione della tipologia di appalto e per consentire la maggiore celerità di espletamento dell'appalto, l'affidamento avverrà mediante procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice") e ss.mm.ii., così come definita all'art. 3, comma 1 lettera sss) del Codice, mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'articolo 95 comma 2 del Codice, in armonia con quanto introdotto dall'art. 1 comma 3 del DL 76 del 16 luglio 2020.

Il presente disciplinare di gara, è conforme, per quanto compatibile, al Bando-tipo n. 1/2017 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato con Delibera ANAC n. 1228 del 22/11/2017 e pubblicato in GURI n. 228 del 22/12/2017, in ordine alle modifiche rese necessarie per aderire alle disposizioni normative correttive del Codice, come definite dal Comunicato del presidente ANAC del 23 ottobre 2019 "compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55" e DL n.76 del 16 luglio 2020 (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020).

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della AMAM S.p.A., al seguente indirizzo:

<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo  
<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della AMAM S.p.A", reperibile all'indirizzo:  
<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>  
sezione Istruzioni e manuali
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

## 2. STAZIONE APPALTANTE

AMAM S.p.A., – C.F./P.I.: 01937820833 – A.M.A.M. S.p.A. Azienda Meridionale Acque Messina - Viale Giostra – Ritiro - 98152 MESSINA - pec: [ufficiogare@pec.amam.it](mailto:ufficiogare@pec.amam.it) – sito web: [www.amam.it](http://www.amam.it) - sito per la partecipazione alla gara gestita telematicamente:

<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Luigi Lamberto funzionario AMAM S.p.A.

## 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 3.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Il **Progetto definitivo** ai sensi dell'art. 23 del Codice (Titolo II, Capo I, Sezione III art. 24 DPR 207/2010)
- 2) il **Bando di gara**;
- 3) il presente **Disciplinare di gara**;

4) i **Modelli** predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente bando, per partecipare alla gara e presentare offerta (l'utilizzo dei modelli messi a disposizione e predisposti per la specifica procedura è preferibile). La documentazione di gara, ivi compreso il progetto definitivo, sono disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet indicato al punto 1.

### 3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo apposita sezione disponibile per la gara "richiesta chiarimenti", almeno 14 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet indicato al punto 1.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

Per quanto attiene a problematiche di natura telematica, è disponibile il servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 08:30 – 13:00 e 14:00 – 17:30 diversamente non può essere garantita, da parte dell'Help Desk, la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

### 3.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante indicato al punto 1 e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

## 4. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, caratterizzato da una serie di interventi organici, sulla base di unico progetto definitivo e categoria prevalente **OG6** e categoria **OG1**.

### 4.1 Descrizione dell'appalto e luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione dei lavori previsti in appalto è all'interno del Comune di MESSINA, provincia di Messina [codice NUTS ITG 013].

CUP: F46H18000480006 - CIG: 8397023297

CPV (Vocabolario Comune per gli appalti):

- ✓ 45232100-3 Lavori sussidiari per condotte idriche
- ✓ 39370000-6 Impianti idrici

Trattasi di appalto pubblico di servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti finalizzati alla ricerca idrica al fine di superare il deficit strutturale nel settore della distribuzione idrica.

Descrizione sommaria degli interventi previsti: LAVORI di RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA DELL'ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO, così sintetizzati:

- ✓ Interventi alle Sorgive "San Rizzo" consistenti in manutenzione sui manufatti di presa (pulizia vasche, verniciatura infissi, risanamento parti in c.a. o in muratura, impermeabilizzazione coperture etc.), e sostituzione delle apparecchiature idrauliche relative; sostituzione di tratti di condotta ormai vetuste;
- ✓ Interventi alle "Sorgive Santissima" consistenti nella manutenzione sui manufatti di presa (pulizia vasche, risanamento parti in c.a. o in muratura, impermeabilizzazione coperture), ricostruzione di alcuni manufatti di presa diruti, sostituzione di tratti di condotta relativi, manutenzione viabilità di accesso;
- ✓ Realizzazione Condotta di adduzione "Mili San Pietro – Mili San Marco" (Lungh. 2.100m circa)
- ✓ Completamento e messa in servizio del Serbatoio Santa Lucia Sopra Contesse (ampliamento camera di manovra, installazione apparecchiature idrauliche e di telecomando, impermeabilizzazione copertura, recinzione area etc.) e realizzazione della condotta di alimentazione dagli acquedotti Santissima e Fiumefreddo (Lungh. 1.200m circa);
- ✓ Realizzazione di un campo di n. 3 pozzi nell'alveo del torrente Briga e relativa condotta di collegamento con la condotta del Fiumefreddo (Lungh. 300m circa);
- ✓ Sostituzione di un tratto di condotta vetusta fra San Saba e Ortoluzzo e relative apparecchiature idrauliche (Lungh. 6.300m circa);
- ✓ Interventi di manutenzione (impermeabilizzazione delle vasche, risanamento delle strutture in c.a. ammalorate, impermeabilizzazione della copertura, ripristino delle finiture etc) dei seguenti serbatoi della rete idrica cittadina: San Rizzo, Giampileri, V.le dei Tigli, Ritiro, Altolia, Tremonti, Pace, Sant'Agata.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali il partecipante alla gara dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

## 4.2 Importo complessivo dell'appalto

### 4.2.1 Importo complessivo della progettazione esecutiva

L'importo complessivo dei corrispettivi per la progettazione esecutiva è di € **46.297,66**.

### 4.2.2 Importo complessivo dei lavori a base di gara

L'importo complessivo dei lavori a base di gara è di € **3.300.000,00**, di cui € **3.215.000,00** soggetti a ribasso d'asta ed € **85.000,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

### 4.2.3 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € **3.346.297,66** (euro tremilioni\_trecentoquarantaseimila\_duecentonovantasette/66), così suddiviso:

- € **3.215.000,00** per lavori soggetti a ribasso d'asta;
- € **85.000,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- € **46.297,66** per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta.

## 4.3 Classificazione

### 4.3.1 Classificazione della progettazione

L'importo complessivo dei lavori, pari ad € **3.300.000,00** (comprensivo di oneri della sicurezza), è così suddiviso in categorie e classi di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016 (sono anche precisate le categorie e classi con riferimento alla normativa previgente di cui alla L. n. 143/1949 e successive modificazioni):

Categoria d'opera	ID. OPERE	Importo (€)
IDRAULICA	<b>D04</b> - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	2.006.949,80
EDILIZIA	<b>E.01</b> - Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	1.135.258,13
STRUTTURE	<b>S.03</b> - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	72.792,07

	totale	<b>3.215.000,00</b>
--	--------	---------------------

L'importo complessivo dei servizi di ingegneria, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, calcolato secondo i criteri di cui al citato D.M. 17/06/2016, come da elaborato di calcolo dei corrispettivi allegato al progetto, è pari ad € **46.297,66** (diconsi euro quarantaseimiladuecentonovantasette/66) ed è relativo alle competenze professionali, al rimborso spese e alle prestazioni accessorie, IVA e oneri previdenziali esclusi:

Codice	Prestazione	CPV	Importo (€)
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	Progettazione esecutiva (comprensivo di spese e oneri accessori)	71322000-1	<b>46.297,66</b>

#### 4.3.2 Classificazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i (nel seguito Regolamento) l'intervento è costituito dalle seguenti categorie specializzate (OS):

Categ.	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di categoria
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	2.060.010,68	IV	62,42	prevalente
OG1	Edifici civili e industriali	1.239.989,32	III-bis	37,58	Obbligo di qualificazione/ Subappaltabile
	Totale	3.300.000,00		100,00	

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **842.340,69**.

Gli importi dei lavori riportati rappresentano un limite economico finanziario il cui eventuale superamento, a seguito delle conclusive risultanze progettuali, dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la stazione appaltante. Dall'eventuale incremento dell'importo dei lavori non potranno discendere variazioni delle competenze tecniche come originariamente determinate.

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è così evidenziato:

- ✓ per il solo svolgimento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria in oggetto è pari a € 0,00;
- ✓ per l'esecuzione dei lavori, è pari ad € 85.000,00 come da PSC.

#### 4.4 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)

Il corrispettivo viene determinato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice. Il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

### 5. DURATA, PENALI E CONDIZIONI

#### 5.1 Tempi di esecuzione e penali

Per la redazione del progetto esecutivo è previsto il termine di giorni **60** (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione esecutiva. Per ogni giorno di ritardo per la progettazione esecutiva sarà applicata una penale pari all'**1,0 per mille** dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva.

Per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni **365** (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, decurtato il numero di giorni di riduzione offerti in fase di gara.

Per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dei lavori è prevista una penale pari all'**1,0 per mille** dell'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori.

#### 5.2 Condizioni di carattere economico dell'appalto

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere alla procedura di gara alle condizioni stabilite dall'art. 110 del Codice come modificato e integrato dall'art. 2 della Legge n. 55 del 2019.

## 7. REQUISITI GENERALI

**Sono esclusi dalla gara** gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**Sono comunque esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCPass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti). Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **PASSOE** di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

### 8.1 Requisiti di idoneità (professionale)

**a) Per l'O.E.: Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) Per i soggetti progettisti** di cui all'art. 46, comma 1, del Codice (a cui si applica il divieto di cui all'articolo 24, comma 7, del Codice), i requisiti professionali richiesti sono:

- ✓ titolo di studio adeguato all'opera da progettare (laurea in Ingegneria vecchio ordinamento o specialistica);
- ✓ iscrizione nell'albo professionale di appartenenza (art. 24, comma 5, del Codice). Nel caso di società italiana o straniera residente in Italia è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza se straniera.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 8.2 Qualificazione per eseguire lavori pubblici

La qualificazione degli operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e da Regolamento. I concorrenti all'atto della presentazione dell'offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Il soggetto "**cooptato**" ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Regolamento, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dal soggetto "cooptante" (impresa singola o riunione temporanea di imprese), è comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dal bando di gara a carico di quest'ultima (sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- consultazione del Casellario delle imprese gestito da ANAC.

### 8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per raggruppamento temporaneo **di tipo verticale** si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; i lavori scorporabili possono essere assunti da uno dei mandanti; per raggruppamento **di tipo orizzontale** si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori

ricongiungibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### 8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

- a. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (certificazione SOA) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. (comma 2, art. 47 del Codice, sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019).

#### 8.5 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto progettista

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti sono i seguenti:

- a) **avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID di cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 8.5.1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere		Importo lavori (€)	Requisito richiesto (€)
IDRAULICA	<b>D04</b> - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	2.006.949,80	2.006.949,80
EDILIZIA	<b>E.01</b> - Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quadi tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	1.135.258,13	1.135.258,13
STRUTTURE	<b>S.03</b> - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	72.792,07	72.792,07

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. Ad esempio, servizi resi in categoria S.05 (grado di complessità G pari a 1,05) possono essere fatti valere come requisito per la gara in oggetto essendo il grado di complessità di S.04 pari a 0,90.

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, il requisito tecnico di cui alla superiore a), deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e cioè una percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016, i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, costituiti da meno di cinque anni, i requisiti speciali stabiliti dal presente bando di gara possono essere dimostrati attraverso i requisiti della società consorziate.

I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche gli studi di fattibilità di opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio tecnico propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Gli operatori economici devono possedere i sopra indicati requisiti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione **classifica IV**, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti dal proprio staff di progettazione; laddove ciò non sia possibile, detti requisiti devono essere posseduti attraverso un progettista **associato** o **indicato** in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice.

Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di sola esecuzione, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti attraverso un progettista **associato** o **indicato** in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice.

La comprova del requisito sui servizi di ingegneria e di architettura svolti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dei servizi, fatture liquidate, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile, ovvero qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante legale del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso operatore economico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione dettagliata del servizio; il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); gli importi del servizio; gli operatori economici che hanno svolto il servizio.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83,

comma 1, lett. b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (**imprese ausiliarie**).

Ai fini dell'avvalimento il concorrente allega, oltre all'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall'articolo 89, comma 1, del Codice.

L'avvalimento non è ammesso per le categorie di cui all'articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quando il valore di dette categorie superi il 10% dell'importo totale dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L'avvalimento non può riferirsi agli elementi dell'offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavoro o le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- ✓ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- ✓ all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA, IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice.

In ordine a quanto stabilito all'art 1 comma 4 del DL 76/2020, in considerazione della tipologia e specificità della procedura de quo, ricorrendo particolari esigenze di cautela che ne giustifichino la richiesta, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 93 del Codice (pari al 2% dell'importo a base di gara relativo ai lavori = € 66.000,00) e, dunque, precisamente di importo non inferiore ad **€ 33.000,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La **cauzione definitiva** che l'aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 103 del Codice.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, una **polizza assicurativa** che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto.

La predetta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad almeno **1.000.000** (unmilione) di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa deve, altresì, tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'affidatario dovrà altresì produrre la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice. Tale polizza deve

coprire la **responsabilità civile professionale del progettista** per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per il progettista con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

## 12. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'Art.8 comma 2 lett. b) del DL 76/2020, il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori **non è obbligatorio** ma fortemente consigliato dalla Stazione appaltante ai fini della corretta acquisizione e conoscenza degli ambiti, della logistica e dell'oggetto dell'intervento e dunque della conseguente formulazione dell'offerta che non può essere condizionata dalla mancanza di cognizione atteso che si tratta di aree accessibili ai fini del sopralluogo.

La stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Dell'avvenuto presa visione dei luoghi e della documentazione del progetto, il concorrente rilascia apposita dichiarazione come già esplicitamente prevista nel Modello 2 allegato.

La mancata dichiarazione della presa visione o meno dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario della gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 e ss.mm.ii., gli operatori economici concorrenti sono esonerati dal versamento del contributo a favore di ANAC per le procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

## 14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) attraverso la Piattaforma di e-procurement (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della AMAM S.p.A., al seguente indirizzo:

<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A. **Busta A** – Documentazione amministrativa;
- B. **Busta B** – Offerta tecnica;
- C. **Busta C** – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- ✓ essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- ✓ essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** (PEC);
- ✓ essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo:

<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

- ✓ visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della AMAM S.p.A", reperibile all'indirizzo:

<https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam>

### selezionando la voce Istruzioni e manuali

- ✓ gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo (ovvero l'offerta economica -Busta C) in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica -Busta C costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal bando.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 4, Codice, ciascun Operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione (**Mod. 1 e Mod. 1-P**), il **DGUE**, e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 Domanda di partecipazione (Mod. 1 e 1-P)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo i modelli allegati (**Mod.1 e Mod. 1-P**) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila (il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE deve essere allegato in originale o copia conforme);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (occorre specificare se il raggruppamento è di tipo orizzontale, verticale o misto. La domanda dovrà contenere l'impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa capogruppo/mandataria);
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

Il **soggetto progettista**, incaricato della compilazione della progettazione esecutiva, presenterà analogo domanda di partecipazione sul modello 1-P.

## 15.2 DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

### Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando (Sez. A-B-C-D).

### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a)» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 15.3 Dichiarazioni integrative (Mod. 2, 2-P, 2-bis, 2-ter)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando i **Modelli 2, 2-P, 2-bis e 2-ter** messi a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle altre cause di esclusione previste dal medesimo articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5;
2. dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali previsti dal bando di gara;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti, esclusi quelli già indicati al punto 3, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale .....; partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
13. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### 15.4 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme dell'originale della procura;
3. **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Nell'ipotesi di omessa produzione dell'AVCpass, il concorrente verrà inviato dalla stazione appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere acquisito il PASSOE dell'impresa ausiliaria (art. 2, comma 3, lett. c) della sopra citata delibera). Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima). In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il PASSOE dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
4. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di **impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (punto 10);
5. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

#### 15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto, da rendere preferibilmente con il Mod. 1 e Mod. 1-P, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – OFFERTA TECNICA" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

**B.1)** Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicata in **tabella 18.1**:

**Documentazione sintetica di un numero massimo di tre servizi** attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (criterio B.1.1 tab. 18.1)

I servizi dovranno essere stati eseguiti personalmente dal/i tecnico/i indicato/i nell'istanza di partecipazione quale progettista del servizio posto a base di gara.

Il numero massimo di schede (contenente documentazione grafica, fotografica o di fotorendering) da produrre per ogni servizio è pari a 4 se di formato A3, 8 se di formato A4.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

L'eventuale superamento del limite massimo dei servizi presentabili, **fissato in numero di tre**, non determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente, comporterà l'attribuzione di un punteggio per tale criterio pari a 0, non potendo, la commissione giudicatrice, sostituirsi al concorrente nella scelta discrezionale dei servizi da sottoporre a valutazione.

**B.2)** Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicate in **tabella 18.1**:

**Relazione illustrativa (criteri B.2.1 – B.2.2 – B.2.3 – B.2.4 tab. 18.1)** in cui, con riferimento a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica, come indicato nella tabella di cui al successivo punto 18.1, si evidenzino le soluzioni migliorative proposte, le soluzioni progettuali, gli aspetti tecnici, la funzionalità delle proposte, le innovazioni ecc.

Ogni Capitolo attinente al singolo criterio (esempio: Cap. B.1, Cap. B.2, Cap. B.3...), deve essere suddiviso in appositi sotto paragrafi dedicati ad ognuno dei sub criteri di valutazione dell'offerta tecnica così come definiti nella tabella di cui al successivo punto 18.1 (par.B.1.1, par.B.1.2...).

La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di 40 cartelle formato A4, oltre la copertina, comprensiva di eventuali tavole grafiche. Allo scopo 1 cartella A3 corrisponde a 2 cartelle A4, 1 cartella A2 corrisponde a 4 cartelle A4 e così via.

La relazione deve riportare numerazione progressiva delle pagine (es. pag. 3 di 40), stile normale, carattere Century Gothic, giustificato, carattere 9, interlinea 1,1.

Si precisa che, l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti, in quanto autonomamente valutabili; non comporterà, invece, esclusione dalla gara.

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

**B.3) Elenco descrittivo/riassuntivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni/migliorie e il corrispondente computo metrico (non estimativo).**

Tale elaborato, è volto a consentire la valutazione della fattibilità delle proposte dell'Operatore Economico nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili anche con il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto a base di gara; esso dovrà essere contenuto in un massimo di 30 cartelle formato A4 oltre la copertina. Gli eventuali allegati riguardanti distinte e schede tecniche dei materiali non saranno computati, ma dovranno essere opportunamente indicizzati per una corretta lettura alle voci cui sono riferite.

Il documento non ha vincoli di formattazione in termini di carattere, paragrafo e interlinea.

Ai fini computazionali dell'elaborato, 1 cartella A3 corrisponde a 2 cartelle A4, 1 cartella A2 corrisponde a 4 cartelle A4 e così via.

I documenti recanti l'offerta tecnica non devono contenere, a pena esclusione, riferimenti di tipo economico, che vanno inseriti esclusivamente nella busta C – Offerta Economica.

Sono ammesse soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara purché non modifichino l'impostazione generale del progetto.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica, da tradursi nel progetto esecutivo, devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto, diventando pertanto giuridicamente vincolanti.

Sarà compito della commissione giudicatrice valutare se sostanziali le varianti e le soluzioni proposte.

Il concorrente **verrà escluso** qualora tali proposte non rispettano quanto detto sopra.

La suddetta relazione e documenti componenti l'offerta tecnica devono essere, a pena esclusione, sottoscritti dall'operatore economico e almeno da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di **Ingegnere** iscritto al relativo **Albo professionale sezione A** (trattandosi principalmente di opere idrauliche).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai punti precedenti.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA**

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione il Modulo di Offerta Economica**” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l'inserimento dei dati.

L'offerta sopraindicata prodotta dal sistema, deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il precedente paragrafo 15.1).

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa inoltre:

- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo; ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire, così suddivisi:

- A) OFFERTA ECONOMICA (ribasso percentuale unico sul costo di costruzione) punti 20**
- B) OFFERTA TECNICA punti 80**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi Discrezionali.

**Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica**

	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI MAX</b>
<b>B.1</b>	<b>Capacità e qualità professionali</b>	20
<b>B.2</b>	<b>Qualità delle migliorie tecniche</b>	60
	<b>Totale</b>	<b>80</b>

I criteri vengono così suddivisi in sub-criteri secondo la seguente tabella:

**Tabella 18.1**

<b>B OFFERTA TECNICA</b>			
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI MAX</b>	<b>SUB CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI D</b>

B.1	Capacità e qualità professionali	20	<p><b>B.1.1</b></p> <p><b>Dimostrazione della capacità e qualità professionale in ordine alla redazione del progetto esecutivo:</b>  La commissione valuterà le capacità e qualità professionali del soggetto progettista individuato dall'operatore economico concorrente che redigerà il progetto esecutivo.  la cui documentazione presentata dovrà consentire di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante dimostrazione che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnico, tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, risultino attinenti e meglio rispondano agli obiettivi che devono essere raggiunti dalla stazione appaltante.  La documentazione dovrà contenere un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento ovvero in armonia con il progetto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.</p>	20
B.2	Qualità delle migliorie tecniche	60	<p><b>B.2.1</b></p> <p><b>Migliorie riguardanti le soluzioni per le <u>opere idrauliche</u> che incidano sugli aspetti relativi alle tecnologie utilizzate, qualità e prestazioni dei materiali, tecniche di posa, affidabilità, manutenibilità e durabilità delle soluzioni proposte.</b>  La commissione valuterà le migliorie tecniche proposte che si intendono inserire nel progetto per il miglioramento delle soluzioni previste nel progetto definitivo (dunque da tradurre nel progetto esecutivo) riguardanti gli aspetti afferenti alle opere idrauliche, così sintetizzabili:  ✓ <i>Realizzazione/sostituzione e posa in opera di tratti di condotte di adduzione,</i>  ✓ <i>Realizzazione di un campo di n. 3 pozzi nell'alveo del torrente Briga e relativa condotta di collegamento con la condotta del Fiumefreddo,</i>  ✓ <i>Opere di ripristino e collettamento in genere.</i>  Le migliorie tecniche devono essere indirizzate, dunque, al miglioramento:  ✓ <b>delle tecnologie utilizzate</b> che determinino un chiaro innalzamento del livello prestazionale,  ✓ <b>della qualità e prestazioni dei materiali</b> che si intendono utilizzare,  ✓ <b>delle tecniche di posa</b>, che consentano minori coinvolgimenti in termini di aree di cantiere e di ridurre efficacemente i tempi esecutivi,  ✓ <b>della affidabilità, manutenibilità e durabilità delle soluzioni proposte:</b> si riterranno più adeguate le soluzioni che incidano sugli aspetti volti alla minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, nonché l'utilizzo di mezzi e tecnologie innovativi che possano dimostrarsi incidere sulla riduzione degli interventi manutentivi (durabilità, minor rimpiazzo, minor costo, minori rischi, ecc.).  <b>Il contenuto delle proposte dovrà essere illustrato nella relazione metodologica in un paragrafo dedicato al presente sub criterio B.2.1 e le voci delle migliorie riferite nell'allegato computo "B.3) Elenco descrittivo/riassuntivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni/migliorie e il corrispondente computo metrico (non estimativo)".</b></p> <p><b>B.2.2</b></p> <p><b>Migliorie riguardanti le soluzioni per le <u>opere edili/strutturali</u> che incidano sugli aspetti relativi alle tecnologie utilizzate, qualità e prestazioni dei materiali, tecniche di posa, affidabilità, manutenibilità e durabilità delle soluzioni proposte.</b>  La commissione valuterà le migliorie tecniche proposte che si intendono inserire nel progetto per il miglioramento delle soluzioni previste nel progetto definitivo (dunque da tradurre nel progetto</p>	20

	<p>esecutivo) riguardanti gli aspetti afferenti alle opere edili/strutturali, così sintetizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Interventi alle sorgive consistenti nella manutenzione sui manufatti di presa (pulizia vasche, risanamento parti in c.a. o in muratura, impermeabilizzazione coperture), ricostruzione di alcuni manufatti di presa diruti, sostituzione di tratti di condotta relativi, manutenzione viabilità di accesso,</i></li> <li>✓ <i>Interventi di manutenzione serbatoi (impermeabilizzazione delle vasche, risanamento delle strutture in c.a. ammalorate, delle opere di sostegno degli stessi, impermeabilizzazione della copertura, ripristino delle finiture etc.);</i></li> </ul> <p>Le migliori tecniche devono essere indirizzate, dunque, al miglioramento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>delle tecnologie utilizzate</b> che determinino un chiaro innalzamento del livello prestazionale,</li> <li>✓ <b>della qualità e prestazioni dei materiali</b> che si intendono utilizzare,</li> <li>✓ <b>delle tecniche di posa</b>, che consentano inoltre di ridurre efficacemente i tempi esecutivi,</li> <li>✓ <b>della sicurezza</b>, che determinino, sulle opere esistenti, la riduzione della vulnerabilità mediante efficaci ripristini sulle opere strutturali esistenti e a protezione delle stesse (opere di sostegno);</li> <li>✓ <b>della affidabilità, manutenibilità e durabilità delle soluzioni proposte</b>: si riterranno più adeguate le soluzioni che incidano sugli aspetti volti alla minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, nonché l'utilizzo di mezzi e tecnologie innovativi che possano dimostrarsi incidere sulla riduzione degli interventi manutentivi (durabilità, minor rimpiazzo, minor costo, minori rischi, ecc.).</li> </ul> <p><b>Il contenuto delle proposte dovrà essere illustrato nella relazione metodologica in un paragrafo dedicato al presente sub criterio B.2.2 e le voci delle migliori riferite nell'allegato computo "B.3) Elenco descrittivo/riassuntivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni/migliorie e il corrispondente computo metrico (non estimativo)".</b></p>	
B.2.3	<p><b>Migliorie attinenti agli aspetti di inserimento ambientale delle opere.</b> La commissione valuterà positivamente la trattazione che illustri le soluzioni che si intendono adottare, e dunque tradurre nel progetto esecutivo, in termini di utilizzo di uno o più criteri ambientali minimi (CAM), a scelta del concorrente, attinenti all'oggetto dell'intervento. La Commissione in particolare valuterà positivamente l'adozione di soluzioni in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ completezza dello studio in termini di impatto sulle componenti ambientali;</li> <li>✓ soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile (innovativi, riciclati, in generale a basso impatto sulle matrici ambientali), di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2013, come modificato dal DM 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii</li> </ul> <p><b>Il contenuto delle proposte dovrà essere illustrato nella relazione metodologica in un paragrafo dedicato al presente sub criterio B.2.3 e le voci delle migliori riferite nell'allegato computo "B.3) Elenco descrittivo/riassuntivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni/migliorie e il corrispondente computo metrico (non estimativo)".</b></p>	10
B.2.4	<p><b>Migliorie attinenti agli aspetti di sicurezza e logistici per l'esecuzione dei lavori, alla riduzione degli impatti ambientali sulle attività circostanti e sull'abitato in fase di cantiere, alle misure per la riduzione dei rischi sanitari e di contagio relativamente al COVID_19</b> La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni tecniche e gli apprestamenti che consentano di garantire la minimizzazione degli</p>	10

		<p>impatti sulle componenti ambientali, sulle opere, sulle strutture residenziali ed urbanistiche presenti, utilizzando soluzioni atte a minimizzare l'impatto delle fasi di cantierizzazione ed in particolare ridurre le interferenze generate.</p> <p>Saranno valutate le soluzioni che consentano di accrescere la sicurezza per l'accesso agli ambiti di captazione, finalizzata alla realizzazione delle opere di rifacimento e alla successiva loro manutenzione.</p> <p>Riguardo la movimentazione di mezzi, sarà positivamente valutata l'adozione di sistemi con filiera corta che minimizzino gli impatti sulle matrici ambientali.</p> <p>Il tutto dovrà essere traducibile quale proposta di aggiornamento del PSC.</p> <p><b>Il contenuto delle proposte dovrà essere illustrato nella relazione metodologica in un paragrafo dedicato al presente sub criterio B.2.4 e le voci delle migliorie riferite nell'allegato computo "B.3) Elenco descrittivo/riassuntivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni/migliorie e il corrispondente computo metrico (non estimativo)".</b></p>
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>	

## 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo (tra quelli previsti dalle Linee Guida dell'ANAC n. 2 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018) di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo=da 0,91 a 1,00; distinto= da 0,81 a 0,90; buono= da 0,71 a 0,80; discreto= da 0,61 a 0,70; sufficiente = da 0,51 a 0,60; mediocre= da 0,41 a 0,50; insufficiente= da 0,31 a 0,40; scarso = da 0,21 a 0,30; inadeguato = da 0,11 a 0,20; pessimo= da 0,0 a 0,10.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (prima riparametratura).

I punteggi attribuiti ai singoli operatori economici, a conclusione di quanto sopra citato per tutti gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, devono essere riparametrati al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (seconda riparametratura).

## 19. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

### 19.1 Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (Pe)

Per il punteggio dell'offerta economica si applica la seguente formula bilineare:

$$\text{per } R_i \leq R_{\text{soglia}} \quad P_{A,i} = P_{\text{max}} \cdot X \cdot \frac{R_i}{R_{\text{soglia}}}$$

$$\text{per } R_i > R_{\text{soglia}} \quad P_{A,i} = P_{\text{max}} \cdot \left[ X + (1 - X) \cdot \left( \frac{R_i - R_{\text{soglia}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}}} \right) \right]$$

dove:

$P_{C,i}$  = punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente i-esimo

$P_{max}$  = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro " Offerta economica")

$R_i$  = ribasso del concorrente i-esimo

$R_{soglia}$  = media aritmetica dei valori dei ribassi delle offerte dei concorrenti ammessi

$R_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

$X=0,8$

Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

## 19.2 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo-compensatore** di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016 par. VI, n.1. La formula che si utilizza è qui particolarizzata:

$$P(a) = P_A + \left( \sum W_{Bi} \cdot V_{Bi} \right)^{ripar}$$

dove:

- $P(a)$  = punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta (a)
- $P_A$  = punteggio relativo al parametro A (prezzo), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile indicato sopra, dell'offerta (a)
- $W_{Bi}$  = peso o punteggio attribuito ai parametro  $B_i$  di cui alla tabella del punto 18.1
- $V_{Bi}$  = coefficiente, variabile tra 0 e 1 (dopo la prima riparametratura per gli elementi qualitativi), della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito  $B_i$

Il punteggio dell'offerta tecnica del concorrente sarà oggetto di seconda riparametratura come indicato sopra.

## 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

### 20.1 Apertura busta A – verifica documentazione amministrativa

La **prima seduta pubblica** avrà luogo nel giorno e ora indicati nel bando di gara presso la sede della stazione appaltante indicata al punto 1 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore, tenendo in debita considerazione le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 adottate dall'azienda AMAM spa.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o sulla piattaforma telematica o per pec almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante o per pec almeno un giorno prima della data fissata.

Il Commissione di gara/Commissione Giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il soggetto preposto procederà a:

- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- ✓ attivare la procedura di soccorso istruttorio, quando necessaria;
- ✓ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ✓ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (il sistema AVCpass si applica fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).

## 20.2 Commissione giudicatrice

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice.

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 20.3 Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto preposto procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.

Successivamente, in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 giorni di anticipo, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo**, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la **graduatoria** e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la **soglia di anomalia** di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 21**.

Come da giurisprudenza consolidata, la determinazione della anomalia sarà effettuata sulla base dei punteggi non riparametrati, in quanto la disciplina della riparametrazione dei punteggi risponde alla finalità di garantire l'equilibrio tra punteggio tecnico (qualitativo) e punteggio economico (quantitativo), e non a quella di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell'offerta, pertanto

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la Stazione Appaltante **procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice**.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

## **22. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

L'Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta Amministrativa, come già in precedenza descritto.

Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

## **24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO**

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del Codice e ss.mm.ii.

La Commissione giudicatrice provvederà all'ammissione amministrativa e tecnica delle offerte, all'attribuzione dei punteggi qualità e, in esito alle operazioni di gara, redigere sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta, la graduatoria finale, che verrà trasmessa alla S.A. per l'adozione del provvedimento definitivo. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- ✓ di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea,
- ✓ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
- ✓ di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente,
- ✓ di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica dovessero risultare uguali si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 97, commi 1 e 4 e seguenti, del Codice. All'esito del procedimento di verifica, la Commissione dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all'offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell'articolo 53, comma 5, Codice. Per la definizione del concetto di "segreto tecnico e commerciale" ed in merito al principio di prova richiesto, si rinvia a quanto precedentemente indicato al paragrafo 5 "Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Disciplinare. Si applica il disposto dell'articolo 95, comma 15, Codice.

La **proposta di aggiudicazione** è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede ad effettuare i controlli in merito al possesso dei requisiti, previsti dal presente Disciplinare di gara, nei confronti dell'Aggiudicatario e del Concorrente che segue in graduatoria, attraverso il sistema AVCPass. La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

La S.A. procede inoltre a verificare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'Aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento di tali verifiche, venga accertato che le stesse contengono notizie false, l'Aggiudicatario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento.

Detto provvedimento comporta altresì l'incameramento della cauzione provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori (di eventuali danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi), nonché la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria ed all'ANAC, oltre all'aggiudicazione della gara al Concorrente secondo classificato.

Anche in tal caso, la S.A. si riserva di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Nel caso di aggiudicazione a imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta copia dello Statuto del Consorzio contenente l'indicazione delle imprese consorziate e la certificazione CCIAA dovrà essere riferita anche al Consorzio costituito.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad aggiudicazione definitiva divenuta efficace la stazione appaltante richiederà la seguente documentazione all'aggiudicatario per la **sottoscrizione del contratto d'appalto**:

- 1) **garanzia definitiva** nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del Codice;
- 2) **Polizza assicurativa** di cui al punto 10 del presente bando di gara;
- 3) **dichiarazione ex art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010**, resa concordemente con il Responsabile del Procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- 4) **dichiarazioni di cui alla L. n° 136/2010** sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) i **Piani di Sicurezza** di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (POS ecc.);
- 6) **autocertificazioni antimafia** ex art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese da tutti i soggetti obbligati.

Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:

- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria. Anche in questo caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto sopra previsto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia - **Comunicazione o Informazione antimafia**). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 216, comma 11, Codice l'Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, è tenuto al rimborso nei confronti della S.A. delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Le spese saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettuate e sarà cura della S.A. comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi e le modalità di versamento.

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la S.A. procede a notificare l'aggiudicazione definitiva e a richiedere all'aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto.

La S.A. comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il **Foro di Messina**, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), AMAM Spa fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **26.1 Finalità del trattamento**

In relazione alle attività svolte dall'AMAM Spa, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

### **26.2 Natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### 26.3 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

### 26.4 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

#### Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet di AMAM Spa.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

### 26.5 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva o dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

### 26.6 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà

far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

## **26.7 Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è AMAM Spa con sede in Messina 98152, Viale Giostra –Ritiro.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

## **27. ALTRE INFORMAZIONI**

- ✓ i documenti presentati non verranno restituiti;
- ✓ in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine: Bando –Disciplinare di gara – Capitolato – Modelli;
- ✓ il progetto esecutivo a base di gara è stato validato ai sensi dell'articolo 26 del Codice con provvedimento del RUP del 05.08.2020

IL RUP  
f.to ing. Luigi Lamberto

Allegati:

- ✓ **Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara**
- ✓ **Mod. 2 – Dichiarazioni integrative**
- ✓ **Mod. 2/bis – Dichiarazione integrativa** (direttori tecnici, soci ecc.)
- ✓ **Mod. 2/ter – Dichiarazione integrativa** (soggetti cessati dalla carica)
- ✓ **Mod. 1-P – Domanda di partecipazione progettisti**
- ✓ **Mod. 2-P – Dichiarazioni integrative progettisti**
- ✓ **Mod. C – Dichiarazione di offerta economica**